

---

 **Appuntati**

---

LEGISLAZIONE NAZIONALE

**Legge - 30/12/2020, n.178**

**Gazzetta Ufficiale:** 30/12/2020, n.322

**Vigente dal 01/01/2021**

---

**EPIGRAFE**

---

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in Suppl. Ordinario 46 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2020, n. 322). - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (LEGGE DI STABILITA' 2021 - FINANZIARIA)

**SEZIONE I**

---

**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Art. 1 - comma 475**

475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

---

LEGISLAZIONE NAZIONALE

**Legge - 30/12/2020, n.178**

**Gazzetta Ufficiale:** 30/12/2020, n.322

**Vigente dal 01/01/2021**

---

**EPIGRAFE**

---

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in Suppl. Ordinario 46 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2020, n. 322). - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (LEGGE DI STABILITA' 2021 - FINANZIARIA)

**SEZIONE I**

---

**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Art. 1 - comma 476**

476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

---

**LEGISLAZIONE NAZIONALE****Legge - 30/12/2020, n.178****Gazzetta Ufficiale:** 30/12/2020, n.322**Vigente dal 01/01/2021**

---

**EPIGRAFE**

---

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in Suppl. Ordinario 46 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2020, n. 322). - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (LEGGE DI STABILITA' 2021 - FINANZIARIA)

**SEZIONE I**

---

**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Art. 1 - comma 477**

477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.